

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

1. Al fine di organizzare il servizio idrico integrato nonché di svolgere le funzioni di programmazione e controllo della gestione del servizio medesimo ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, attuata con legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 gli enti locali di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (ATO) denominato "ATO occidentale", convengono di costituire un consorzio secondo lo statuto parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Enti locali partecipanti

1. In conformità dell'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali operata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 13/2005, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali:

- 1) Provincia Di Pordenone
- 2) Comune di Andreis
- 3) Comune di Arba
- 4) Comune di Aviano
- 5) Comune di Barcis
- 6) Comune di Brugnera
- 7) Comune di Budoia
- 8) Comune di Caneva
- 9) Comune di Castelnovo Del Friuli
- 10) Comune di Cavasso Nuovo
- 11) Comune di Cimolais
- 12) Comune di Claut
- 13) Comune di Clauzetto
- 14) Comune di Cordenons
- 15) Comune di Erto E Casso
- 16) Comune di Fanna
- 17) Comune di Fontanafredda
- 18) Comune di Frisanco
- 19) Comune di Maniago
- 20) Comune di Meduno
- 21) Comune di Montereale Valcellina
- 22) Comune di Pinzano Al Tagliamento
- 23) Comune di Polcenigo
- 24) Comune di Porcia
- 25) Comune di Pordenone
- 26) Comune di Prata Di Pordenone
- 27) Comune di Roveredo In Piano
- 28) Comune di Sacile
- 29) Comune di San Quirino
- 30) Comune di Sequals
- 31) Comune di Spilimbergo
- 32) Comune di Tramonti Di Sopra
- 33) Comune di Tramonti Di Sotto
- 34) Comune di Travesio
- 35) Comune di Vajont
- 36) Comune di Vito D'asio
- 37) Comune di Vivaro

Art. 3
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di 10 anni a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.
2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 3 della legge regionale 13/2005.
3. Nei casi in cui la Giunta regionale modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 13/2005, lo statuto del presente consorzio è modificato di conseguenza.